

CONVENZIONE
RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO
SUI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA DELEGATI PER LA GESTIONE DEL FASCICOLO
AZIENDALE

TRA

l'Agencia Regionale della Regione Sardegna- ARGEA Sardegna (di seguito ARGEA) - C.F. n. 90037020956 di seguito denominata anche ARGEA, con sede legale in Oristano, via Cagliari n. 276, che interviene al presente atto in persona del Direttore, Dott. Antonello Arghittu, domiciliato per la carica in Cagliari, in Via Caprera n. 8,

E

l'Agencia Pubblica per i controlli in agricoltura, AGECONTROL S.p.A. (di seguito AGECONTROL), C.F. n. 07233190581 – P. IVA 01726561002, di seguito denominata anche AGECONTROL, con sede in Roma, in Via G.B. Morgagni n. 30/H, che interviene al presente atto in persona dell'Amministratore Unico Dott. Fabio Fuselli, domiciliato per la carica in Roma, in Via G.B. Morgagni n. 30/H, di seguito denominate anche le Parti.

PREMESSO CHE

- l'art. 21 della L.R. 8 agosto 2006, n. 13 ha previsto l'istituzione dell'Agencia Regionale ARGEA Sardegna (ARGEA);
- con decreto ministeriale n. 9242481 del 15 ottobre 2020 del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed internazionali e dello Sviluppo rurale del MIPAAF, ARGEA è stata riconosciuta dal 16 ottobre 2020 Organismo Pagatore regionale dei fondi agricoli comunitari FEASR e FEAGA (limitatamente alla Domanda Unica), ai sensi e per gli effetti della normativa comunitaria in materia, con riferimento ai Regolamenti delegati n. 907/2014 e 908/2014 della Commissione Europea sugli Organismi Pagatori, la gestione finanziaria, la gestione dei conti, le cauzioni e la trasparenza;
- ai sensi della vigente normativa, la corretta applicazione dei regimi comunitari di aiuto all'agricoltura richiede la predisposizione e l'attuazione di un esteso sistema di controlli sul rispetto degli impegni e sulla sussistenza delle condizioni richieste dalle disposizioni nazionali e comunitarie;

- rispettati i requisiti previsti dal Reg. (CE) n. 907/2014 allegato 1 punto 1, lett. C, un organismo pagatore può delegare uno o più compiti, tra cui i controlli, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1290/2005;
- AGECONTROL, istituita con D.L. n° 701 del 27/10/1986 e convertito con modificazioni dalla legge n° 898 del 23/12/1986, è l'Agenzia pubblica per i controlli e le azioni comunitarie, della quale attualmente AGEA è socio unico;
- AGECONTROL è la struttura tecnica operativa che svolge per conto del MIPAAF e di AGEA controlli nei comparti interessati dagli aiuti comunitari;
- AGECONTROL è l'Organismo di controllo che, per conto di AGEA, svolge anche i controlli cosiddetti "di secondo livello", previsti nei confronti dei soggetti ai quali AGEA ha delegato specifici compiti/servizi e in ulteriori comparti. In tale ambito, l'Agenzia ha acquisito nel tempo ampia esperienza, in particolare per lo svolgimento del compito di accertare la correttezza dell'operato degli organismi delegati allo svolgimento di attività istruttorie e controlli di primo livello in vari settori. In particolare, le verifiche effettuate dall'Agenzia sono volte ad accertare la rispondenza dei procedimenti messi in atto dai suddetti organismi rispetto a quanto concordato e sottoscritto nelle convenzioni dagli stessi stipulate con AGEA;
- il decreto legislativo n. 74/2018, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 116/2019, ha previsto, tra l'altro, la successione di SIN S.p.QA. in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di AGECONTROL e che detta previsione, che garantisce la continuità delle attività svolte da AGECONTROL, ancora non ha trovato piena attuazione;
- l'art.15 della Legge 241/90 prevede accordi di collaborazioni tra pubbliche amministrazioni, nell'interesse comune di sperimentare iniziative preordinate ad una intensificazione della forma collaborativa in materia tra i due soggetti firmatari per la più efficace attuazione dei controlli e delle altre attività ufficiali di rispettiva competenza, per perseguire l'obiettivo comune di ridurre i costi della pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi della buona amministrazione e della semplificazione dei procedimenti;
- il Regolamento (UE) n. 907/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso

dell'euro, riporta nell'allegato I punto c) le condizioni che devono essere rispettate per le attività delegate. A tal fine il soggetto delegato si impegna a garantire l'operatività delle proprie strutture, assicurando:

- la separazione degli incarichi;
 - le procedure scritte;
 - l'uso di check -list;
 - adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati.
 - gestione conflitto di interessi
- sussiste un Protocollo d'intesa tra ARGEA e AGEA, stipulato in data 22/09/2021, che definisce la modalità di collaborazione nell'ambito degli interventi pubblici di competenza delle Parti;
 - ARGEA e AGECONTROL convengono sull'opportunità di stipulare una apposita convenzione, in base alla quale AGECONTROL si impegna a svolgere i controlli di secondo livello sui soggetti cui ARGEA ha delegato compiti relativi a controlli di primo livello, grazie anche all'esperienza già acquisita nello svolgimento di analoghi compiti per AGEA, e ARGEA, oltre ad impegnarsi a rimborsare ad AGECONTROL le spese sostenute, si impegna a fornire il supporto tecnico necessario, preventivamente e nel corso dei controlli, oltre alla formazione specifica sulle procedure adottate sul territorio di competenza;
 - si ritiene opportuno prevedere una durata della presente convenzione tra ARGEA e AGECONTROL fino al 31 dicembre 2024.

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 (Premesse)

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed assumono valore di patto e di dispositivo.

ART. 2 (Oggetto)

2. Con la presente convenzione, che richiama i principi di cui all'art.15 della Legge 241/90, ARGEA delega ad AGECONTROL lo svolgimento delle attività dei controlli di II° livello sui Centri di Assistenza Agricola (CAA) operanti in Sardegna, ai quali sono delegate dalla stessa ARGEA le funzioni di tenuta/gestione/aggiornamento/istruttoria dei fascicoli aziendali e delle domande di contributo previste per i vari comparti di intervento.
3. L'attività da svolgere prevede la verifica a campione sulle sedi dei CAA in ordine al mantenimento dei requisiti di capacità operativa e degli impegni previsti dalla delega.
4. L'attività affidata prevede altresì il controllo su un campione massimo di 300 fascicoli aziendali/anno (identificati ciascuno da un CUAA), individuati da ARGEA tra quelli gestiti dai CAA.
5. Per consentire un'adeguata pianificazione delle attività ispettive di cui alla presente convenzione, le stesse dovranno essere realizzate in stretto raccordo con l'Unità Organizzativa Attività Ispettive di ARGEA, che cura, tra l'altro, l'individuazione delle aziende di cui al precedente comma 1. ARGEA provvederà ad informare i CAA dell'affidamento delle funzioni di controllo ad AGECONTROL che, per la programmazione delle verifiche sul campione dei fascicoli aziendali individuato – con particolare riferimento alla richiesta di fornitura dei fascicoli aziendali per lo svolgimento delle verifiche presso gli uffici individuati nel successivo punto 4. opererà per contatto diretto, senza intermediazione dell'Ufficio Tecnico di ARGEA.
6. I controlli saranno espletati secondo le indicazioni contenute nei documenti di specifiche di controllo approvati da ARGEA e corredati della relativa modulistica per l'effettuazione delle verifiche.
7. Il controllo, secondo la check-list, prevede la verifica degli elementi individuati dal documento di specifiche sopra richiamato. Tali controlli saranno svolti presso gli uffici periferici dei CAA estratti a campione da ARGEA ed eventualmente presso le sedi dei CAA nazionali o presso gli uffici di ARGEA. Se del caso, per alcune tipologie di controllo attuabili anche da remoto, è prevista la trasmissione dei documenti da verificare direttamente ad AGECONTROL. In ogni caso, la logistica, le modalità e le tipologie di controllo verranno concordate di anno in anno, tra ARGEA e AGECONTROL, tramite la lettera contratto di affidamento dell'attività. I controlli verranno di norma svolti alla presenza di un funzionario del CAA responsabile del procedimento. In caso di assenza motivata del funzionario del CAA interessato,

AGECONTROL provvederà a notificare al CAA l'esito del controllo e, ove necessario, a richiedere eventuali chiarimenti ed integrazioni. Per lo svolgimento dei controlli, AGECONTROL impiegherà propri ispettori esperti, in possesso di elevata esperienza nello specifico ambito, acquisita nel corso delle attività svolte sin dal 2005, per conto di AGEA. Al fine di assicurare uniformità di comportamento ed omogeneità di gestione dei controlli è prevista una giornata di "allineamento procedurale" riguardante, in particolare, aspetti quali la normativa di riferimento, il Manuale della procedura di controllo ARGEA, la redazione della check-list di rilevazione, del verbale di controllo, le procedure interne di gestione dei dati di controllo.

8. Per lo svolgimento dei controlli AGECONTROL utilizzerà, previo annuale aggiornamento, un pacchetto di procedure informatiche predisposto da ARGEA, composto da un programma di compilazione delle check-list e dei verbali, operante in ambiente web. Le procedure informatiche saranno disponibili al massimo entro cinque giorni lavorativi precedenti alla data di inizio attività.
9. La redazione della check-list e del verbale di controllo verrà eseguita tramite il suddetto pacchetto, con le voci di controllo previste dalla check-list ARGEA. Le procedure saranno rese disponibili ad utenti abilitati da ARGEA, fino alla conclusione delle attività. L'utilizzo avverrà tramite PC messi a disposizione da AGECONTROL agli incaricati dei controlli, il sistema informatico su cui verranno rilasciate le procedure garantirà l'accesso controllato agli utenti abilitati e la conseguente tracciatura degli stessi. I dati relativi ai verbali informatizzati saranno resi non ulteriormente modificabili attraverso una specifica operazione di "chiusura" informatica da parte dell'utente verbalizzante.

ART. 3 (Validità temporale)

1. La presente Convenzione ha validità dalla data della stipula fino a tutto il 31 dicembre 2024. AGECONTROL garantisce comunque il completamento delle attività in corso con la chiusura e la trasmissione dei verbali ancorché successivi a tale data.
2. Sono fatte salve eventuali proroghe d'intesa tra le Parti e formalizzate con scambio di corrispondenza almeno quindici giorni prima della scadenza.
3. La presente convenzione può essere anticipatamente disdettata da ciascuna delle parti contraenti con lettera formalizzata che deve pervenire all'altra parte non oltre il mese di novembre antecedente l'anno per il quale si intende disdire la convenzione.

ART. 4 (Responsabilità ed obblighi)

1. AGECONTROL completerà le attività di controllo e stesura della relazione riepilogativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti entro il 30 novembre di ciascun anno (31

marzo 2023 per i controlli relativi al campione estratto per l'annualità 2022), fatte salve eventuali comprovate cause di ritardo esposte da AGECONTROL ed approvate da ARGEA. Non costituiranno giustificazione di eventuali ritardi: la carenza del personale, il malfunzionamento degli applicativi informatici, se non dipendenti da causa di forza maggiore.

2. ARGEA, entro il mese di aprile di ciascun anno (entro 10 giorni dalla stipula della convenzione per il 2022), indicherà il numero di fascicoli da controllare, indicativamente 250-300 fascicoli per ciascuna annualità, richiedendo la conferma o l'eventuale aggiornamento del rimborso ad AGECONTROL. AGECONTROL darà riscontro ad ARGEA entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.
3. ARGEA fornirà il campione da sottoporre a controllo in formato elettronico, indicativamente entro il mese di luglio di ciascun anno, secondo specifiche tecniche da concordare. AGECONTROL stabilirà il calendario ufficiale dei controlli, dopo aver contattato i CAA, chiedendo la messa a disposizione dei fascicoli aziendali selezionati. ARGEA dovrà avere la costante visibilità del documento aggiornato.
4. ARGEA dovrà comunicare tempestivamente ad AGECONTROL ogni informazione necessaria per l'esercizio dei compiti affidati alla stessa, incluse eventuali modifiche e/o integrazioni alle disposizioni operative per l'effettuazione dei controlli.
5. ARGEA si riserva la facoltà di eseguire verifiche in corso d'opera sul corretto adempimento delle attività affidate attraverso la consultazione della reportistica, dello stato avanzamento lavori messo a disposizione da AGECONTROL ed ogni altra forma che riterrà idonea.
6. Le Parti, concordano che AGECONTROL predisponga al termine dei controlli in oggetto una relazione conclusiva contenente la descrizione delle attività svolte e l'elaborazione statistica degli esiti rilevati sulla base dei report messi a disposizione da Argea e scaricati dalla piattaforma informatica utilizzata per la compilazione delle check list e consegnati ad AGECONTROL secondo un formato concordato.
7. AGECONTROL si impegna a comunicare tempestivamente ad ARGEA eventuali casi di gravi inadempienze che comportino un ricalcolo del premio.
8. AGECONTROL comunica preventivamente ad ARGEA le generalità degli ispettori addetti alla funzione controlli e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali sostituzioni.
9. AGECONTROL esonera ARGEA dalle conseguenze di eventuali danni diretti o indiretti che dovessero occorrere al proprio personale nello svolgimento delle attività previste dalla convenzione.

ART. 5 (Supervisione)

1. ARGEA si riserva la facoltà di eseguire verifiche in corso d'opera sulla sussistenza dei requisiti di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 907/2014 e sul corretto adempimento delle attività affidate attraverso la consultazione della reportistica, dello stato avanzamento lavori messo a disposizione da AGECONTROL ed ogni altra forma che riterrà idonea.
2. Qualora dal monitoraggio risultasse una non conformità dei controlli - rispetto alle procedure date – AGECONTROL, su indicazione e richiesta espressa di ARGEA, rieseguirà i controlli non conformi senza costi aggiuntivi.

ART. 6 (Rimborso spese)

1. Come previsto dalle specifiche di controllo ARGEA, un controllo si considera chiuso solo dopo la stesura e la notifica del verbale.
Si riportano, di seguito, le diverse tipologie di controllo:
 - 1.1 controllo di Il livello "fascicolo aziendale e domanda unica (DU) /domande di sviluppo rurale agro-ambiente/superficie (PSR)" - controllo eseguito presso sede CAA territoriale (di seguito voce di costo FA_PROCEDIM_AMM). Tale fase di controllo prevede:
 - Organizzazione logistica delle convocazioni dei CAA
 - Svolgimento dei controlli
 - Stesura e notifica dei verbali
 - Caricamento degli esiti a sistema
 - 1.2 controlli correttivi, ossia controlli per i quali è stata prescritta, a conclusione delle attività precedenti, una o più azioni correttive.
Tale fase di controllo prevede:
 - Organizzazione logistica delle convocazioni dei CAA per la fase di correttiva;
 - Svolgimento dei controlli di correttiva
 - Stesura e notifica dei verbali conclusivi
 - Caricamento degli esiti finali a sistema
2. Il valore dei rimborsi per i costi sostenuti viene proposto da Agecontrol ai fini della predisposizione della lettera contratto di affidamento attività, di cui all'articolo 2, comma 7. La liquidazione da parte di ARGEA avviene in base all'effettivo numero di controlli svolti e non potrà comunque superare l'importo massimo accordato nella lettera contratto di affidamento attività annualmente formalizzata tra le parti, eccetto situazioni particolari specificamente concordate in forma scritta.

Prendendo come riferimento il valore di 300 controlli/anno (numericamente ripartiti come indicato nei paragrafi precedenti) si prevede, per la prima annualità, un tetto di spesa per le attività previste nella presente convenzione di euro 55.000,00 (cinquantacinquemila) più IVA al 22% per un totale complessivo di € 67.100,00.

Fermo restando l'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione, qualora sia effettuato un numero complessivo di controlli inferiore a quello previsto, il rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività del progetto sarà determinato applicando al numero di controlli complessivamente effettuati il costo unitario effettivamente sostenuto, fino a un massimo di Euro 183,33 al netto dell'IVA, per verbale consegnato. Resteranno a carico di AGECONTROL tutti gli ulteriori oneri relativi alla disponibilità di risorse umane, strutture e strumenti che costituiscono la compartecipazione alle attività previste.

ART. 7 (Rendicontazione e pagamenti)

1. L'importo complessivo di cui al punto 2 dell'art.6 e alla lettera contratto annualmente formalizzata tra le parti per gli anni successivi viene liquidato per annualità in un'unica soluzione a seguito della presentazione di regolare fattura (**CIG 954232822D**) e di un rendiconto finale annuale, contenente il numero degli ispettori impiegati, il tempo impiegato dagli ispettori, il costo ponderato degli stessi e il numero delle verifiche effettuate, nonché il protocollo della relazione di chiusura attività per ciascuna tipologia di controllo con il riferimento al CD seriale di consegna degli esiti.
2. ARGEA si impegna a liquidare ad AGECONTROL il rimborso, determinato secondo le modalità previste dall'art. 6 e dal presente articolo, a seguito della verifica dell'attività svolta, entro 3 mesi dal rendiconto finale.

Art. 8 (Trattamento Dati)

1. I compiti delegati ad AGECONTROL nell'ambito della presente convenzione implicano un trattamento di dati personali di cui è Titolare ARGEA Sardegna, ai sensi delle normative sulla protezione dei dati personali vigenti.
2. AGECONTROL, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di garantire il rispetto di tutte le prescrizioni impartite dall'ARGEA Sardegna nell'atto, già sottoscritto dalle Parti, con cui il CAA stesso ha accettato la designazione a Responsabile del Trattamento ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative contenute negli artt. 4.8 e 28 del GDPR. Pertanto, il contenuto di detto atto si intende pienamente confermato ed impregiudicato.

3. Qualora le Parti non avessero sottoscritto detto atto, sarà cura delle stesse procedere, contestualmente alla stipula della presente convenzione, anche alla sottoscrizione di detta designazione a Responsabile del Trattamento, secondo il modello riportato all'All.2 – alla Convenzione.

ART.8 (Spese contrattuali)

4. Le spese di copia, bollo e le altre inerenti alla stipula del presente atto sono a carico di AGECONTROL.

5. Il presente atto sarà registrato in caso d'uso con costi a carico della parte che ne richiederà la registrazione medesima.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio ed all'ultimo foglio degli allegati.

Per AGECONTROL S.p.A.

Per ARGEA

L'Amministratore Unico

Il Direttore

Dott. Fabio Fuselli

Dott. Antonello Arghittu



FABIO FUSELLI
AGECONTROL
S.P.A.
10.01.2023
10:41:27 UTC



Firmato da ANTONELLO
ARGHITTU
Data: 15/12/2022
09:45:21 CET

Le Parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., che quanto sopra corrisponde esattamente alle loro intenzioni e volontà ed in senso di approvazione ne firmano e confermano espressamente tutto il contenuto e specificamente quello di cui agli articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Per AGECONTROL S.p.A.

Per ARGEA

L'Amministratore Unico

Il Direttore

Dott. Fabio Fuselli

Dott. Antonello Arghittu



FABIO
FUSELLI
AGECONTROL
S.P.A.
10.01.
2023 10:42:28 UTC



Firmato da
ANTONELLO ARGHITTU
Data: 15/12/2022
09:45:22 CET

NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI

PREMESSO CHE

- ARGEA Sardegna (ARGEA), ente pubblico non economico riconosciuto con decreto n. 9242481 del 15/10/2020 del MIPAAF, a decorrere dal 16 ottobre 2020, quale Organismo Pagatore per la Regione Sardegna per la gestione delle spese FEAGA e FEASR , in qualità di Titolare del trattamento svolge attività che comportano il trattamento di dati personali nell'ambito dei servizi istituzionalmente affidati ed ha ritenuto applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR);
- Il Titolare del trattamento è consapevole di essere tenuto anche a mettere in atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati quali la pseudonimizzazione e la minimizzazione;
- Il Titolare del trattamento è altresì consapevole di dover adottare le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati alla riservatezza ed all'adeguato trattamento dei dati personali;
- Il Titolare del trattamento è consapevole, ai sensi dell'art. 25 c. 2 del GDPR, di essere tenuto a "mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, per la portata del trattamento ed anche per il periodo di conservazione e l'accessibilità. Dette misure devono garantire che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali ad un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto di protezione dei dati personali, divenuto efficace in data 25 maggio 2018;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

CONSIDERATO che ARGEA ha delegato ad AGECONTROL i compiti di cui all'art. 2 della Convenzione di cui la presente Appendice costituisce un allegato;

- CONSIDERATO che la predetta Convenzione disciplina compiutamente i compiti delegati ad AGECONTROL da ARGEA
- CONSIDERATO che le attività effettuate su delega da ARGEA in esecuzione della Convenzione, implicano, da parte di AGECONTROL, il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l'ARGEA, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Così come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018.

Tutto quanto sopra premesso

ARGEA, Titolare del trattamento dei dati personali, nomina Responsabile del trattamento dei dati personali AGECONTROL.

In virtù dell'atto di nomina, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative contenute negli artt. 4.8 e 28 del GDPR, con riguardo alle operazioni di trattamento connesse all'esecuzione della presente Convenzione, dichiara di essere edotto di tutti gli obblighi che incombono sul Titolare del trattamento e si impegna a rispettarne e consentirne ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica, attenendosi alle disposizioni operative contenute nel presente atto e di seguito enunciate:

- I trattamenti dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle previsioni legislative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei

comunicati ufficiali emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare:

- ✓ i trattamenti sono svolti, per natura contrattuale, solo ai fini dell'espletamento delle attività delegate dall'ARGEA ad AGECONTROL nell'ambito della Convenzione;
 - ✓ i dati personali trattati in ragione delle attività di cui sopra hanno ad oggetto: dati personali (art. 4.1 GDPR); dati sensibili (art. 9 del GDPR "Categorie particolari di dati personali"); dati giudiziari (art. 10 del GDPR);
 - ✓ le categorie di interessati sono i produttori che presso i CAA (Centri di Assistenza Agricola) un fascicolo ai fini del percepimento di aiuti, contributi, premi o sussidi comunitari, nazionali e regionali, o in attuazione di misure relative ai fondi comunitari FEAGA, e FEASR di cui l'ARGEA è competente,
- AGECONTROL è autorizzata a procedere all'organizzazione di ogni operazione di trattamento dei dati nei limiti stabiliti dallo Schema di Convenzione e dalle vigenti disposizioni contenute nel GDPR. Allo scopo, per "trattamento" si intende ai sensi dell'art. 4 .2 del GDPR, "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".
 - al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita" di cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale, AGECONTROL si impegna a determinare i mezzi del trattamento e a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, di cui all'art. 32 del GDPR, prima dell'inizio delle attività.
 - AGECONTROL dovrà eseguire i trattamenti necessari alle funzioni allo stesso attribuite e comunque non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente eseguiti, AGECONTROL dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di ARGEA.

- AGECONTROL dovrà attivare le necessarie procedure aziendali per identificare ed istruire le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ed organizzarle nei loro compiti in maniera che le singole operazioni di trattamento risultino coerenti con le disposizioni di cui alla presente nomina, facendo anche in modo che, sulla base delle istruzioni operative loro impartite, i trattamenti non si discostino dalle finalità istituzionali per cui i dati sono stati raccolti e trattati. AGECONTROL garantirà, inoltre, che le persone autorizzate al trattamento siano vincolate da un obbligo, legalmente assunto, di riservatezza.
- AGECONTROL si attiverà per garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare, tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto di ARGEA, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, porrà in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre: a) la cifratura dei dati personali; b) misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- AGECONTROL, qualora richiesto, trasmetterà al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito riportate; inoltre renderà disponibili al Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti normativi previsti dal GDPR, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato.
- AGECONTROL, laddove ritenuto necessario da ARGEA anche sulla base delle istruzioni o linee guida impartite dalla stessa, adotterà le politiche interne e attuerà le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), adotterà ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le

finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).

- AGECONTROL, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, è tenuto a predisporre e costantemente aggiornare un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR.

- AGECONTROL è tenuta ad informare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) il Titolare ed il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ARGEA, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC da inviare sia all'indirizzo PEC di ARGEA arcea@pec.agenziaarcea.it che all'indirizzo email dpo@agenziaarcea.it - deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, AGECONTROL supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile Esterno e/o di suoi sub-Responsabili.

- AGECONTROL, su eventuale richiesta del Titolare, è tenuto inoltre ad assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR.

- AGECONTROL qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR, è tenuta a:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ARGEA, allegando copia della richiesta;

- valutare con il Titolare e con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di ARGEA la legittimità delle richieste;

– coordinarsi con il Titolare e con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di ARGEA al fine di soddisfare le richieste ritenute legittime.

La presente nomina avrà efficacia fino al termine del presente Schema Convenzione. All'atto della cessazione dello Schema di Convenzioni in essere con ARGEA, il CAA, sulla base delle determinazioni dell'ARGEA stessa, restituirà al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure 53 provvederà alla loro integrale distruzione. In entrambi i casi rilascerà un'attestazione scritta di non aver trattenuto alcuna copia dei dati. La validità del presente atto si intende altresì estesa ad ulteriori proroghe contrattuali; ogni altra pattuizione resta pienamente confermata e impregiudicata.

Sottoscrivendo il presente atto di nomina, AGECONTROL: (a) conferma di conoscere gli obblighi assunti in relazione alle disposizioni del GDPR e di possedere i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il rispetto di quanto disposto dal predetto GDPR e sue eventuali modifiche ed integrazioni; (b) conferma di aver compreso integralmente le istruzioni qui impartite e si dichiara competente e disponibile alla piena esecuzione di quanto affidato; (c) accetta le integrazioni alla nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali e si impegna ad attenersi rigorosamente a quanto ivi stabilito, nonché alle eventuali successive modifiche ed integrazioni decise dal Titolare, anche in ottemperanza alle evoluzioni legislative in materia

Per AGECONTROL S.p.A.

Per ARGEA

L'Amministratore Unico

Il Direttore

Dott. Fabio Fuselli

Dott. Antonello Arghittu



FABIO
FUSELLI
AGECONTROL
S.P.A.
20.12.
2022 10:27:26 UTC



Firmato da
ANTONELLO ARGHITTU
Data: 15/12/2022
09:45:23 CET